

## Il nuovo volto dei rimborsi Iva dal 2015

di Giovanni Valcarengi - ragioniere commercialista, revisore legale e pubblicista

e Cristina Facchetti - dottoressa in economia

*Dal prossimo anno 2015 cambieranno radicalmente le procedure dei rimborsi dell'Iva per effetto delle modifiche apportate all'art.38-bis d.P.R. n.633/72 a opera dell'art.13 decreto semplificazioni, approvato in via definitiva dal CdM in data 30 ottobre 2014 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.*

*Gli aspetti di principale novità sono così riassumibili:*

- *inserimento di nuove ipotesi di rimborso non assistito da garanzia;*
- *più netta separazione tra i casi di rimborso in relazione della "virtuosità" dei soggetti;*
- *previsione di un effetto sostitutivo del visto di conformità rispetto alla polizza fideiussoria.*

*Il tutto è realizzato mediante la integrale riscrittura della norma evocata, cui dovrà seguire un provvedimento attuativo in forza delle previsioni del nuovo comma 11: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione".*

*L'intervento mira a rendere le procedure di rimborso più semplici e snelle e, soprattutto, a colmare il divario esistente tra la lenta procedura italiana dei rimborsi e quella degli altri paesi dell'Unione europea, già riscontrata e cristallizzata in una procedura di infrazione aperta nei riguardi del nostro Paese nel settembre 2013.*

*Nell'attesa delle direttive operative, proviamo a delineare le novità più evidenti della norma.*

### Termini generali di esecuzione dei rimborsi

Il nuovo comma 1, di estensione assai più limitata rispetto alla precedente versione, sancisce che i rimborsi previsti nell'art.30 del d.P.R. n.633/72:

- sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione;
- determinano l'applicazione degli interessi in ragione del 2% annuo, con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, eventualmente non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni.

Rimane invariato, rispetto al passato, tanto il termine temporale di esecuzione, che spesso rimane lettera morta - all'atto pratico - in quanto subordinato alla esistenza di fondi, quanto la misura del tasso di interesse spettante in caso di ritardo nella erogazione (meglio sarebbe stato inserire il tasso nel provvedimento attuativo, consentendone la modifica in modo meno vincolato).

Scompare, invece, qualsiasi riferimento alle garanzie da prestare, in quanto la materia viene trattata successivamente.

Il successivo comma 7 prevede che ai rimborsi e al

pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, grazie ad appositi stanziamenti di bilancio. Il che significa che la disponibilità dei crediti da rimborsare sarà comunque subordinata all'esistenza dei fondi pubblici.

Per mantenere la salvaguardia degli interessi di particolari categorie di contribuenti, il nuovo co.10 (analogamente al precedente co.8) prevede che:

*"con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria."*

A oggi si ricorda che le seguenti tipologie di rimborsi sono eseguite in via prioritaria<sup>1</sup> nel caso di:

- subappaltatori edili, identificati con un codice attività compreso nella sezione F della Tabella ATECOFIN 2004;
- operatori economici con codice attività "37.10.1" (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici);

<sup>1</sup> Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26/03/14, "Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati."

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

- operatori economici che svolgono attività rientranti nel codice “27.43.0” (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati);
- operatori economici che svolgono attività rientranti nel codice «27.42.0» (produzione di alluminio e semilavorati);
- operatori economici con codice attività “30.30.09” (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi); per questi ultimi soggetti, il rimborso è ammesso a decorrere dalla richiesta di rimborso relativa al terzo trimestre 2014, fissata al 31.10.14<sup>2</sup>.

## Rimborsi infrannuali

Del tutto inalterato rimane il secondo comma, fatta salva l’eliminazione del rinvio alle garanzie necessarie del comma 1 ormai non più presenti, in relazione alla possibilità di ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno, nelle ipotesi:

- di cui alle lett.a), b) ed e) del co.3 dell’art.30<sup>3</sup>;
- di cui alla lett.c) del medesimo co.3<sup>4</sup> quando effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva e
- di cui alla lett.d) del co.2 del citato art.30<sup>5</sup> quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’art.19, co.3, lett.a-bis.

<sup>2</sup> Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato in G.U. n. 170 del 24 luglio 2014.

<sup>3</sup> Così prevedono le citate disposizioni: “Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28), all’atto della presentazione della dichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art.17, quinto, sesto e settimo comma; b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; ..... e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’art. 17”.

<sup>4</sup> Testualmente: “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche”.

<sup>5</sup> Testualmente: “quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7 – septies”.

## La sospensione in caso di reati penali

La disposizione del precedente comma 3 risulta ora collocata nel nuovo comma 8, con un opportuno aggiornamento al riferimento normativo del decreto legislativo sui reati penali tributari. Infatti:

*“nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74<sup>6</sup>, l’esecuzione dei rimborsi ... è sospesa, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.”.*

## I rimborsi senza prestazione di garanzia

La nuova struttura della norma (al co.3), in modo implicito o esplicito, delinea le ipotesi in cui il rimborso può essere eseguito senza presentazione di alcuna garanzia (intesa come polizza fideiussoria).

Si tratta delle seguenti due casistiche:

1. rimborsi per importi non superiori a 15.000 euro (rispetto alla precedente minore soglia di 5.000 euro);
2. rimborsi per importi superiori a 15.000 euro richiesti da soggetti considerati virtuosi che, tuttavia, garantiscano in modo alternativo l’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza del credito.

Sulla prima ipotesi non vi sono particolari questioni interpretative, se non quella di riscontrare se il riferimento a tale soglia sia da intendere complessiva per anno, oppure autonoma per tipo di rimborso (trimestrale o annuale)<sup>7</sup>. Il tenore della norma farebbe presupporre il riferimento a ciascuna singola istanza di rimborso al fine della verifica del limite in questione, ma appare opportuno attendere l’interpretazione ufficiale delle Entrate<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Si ricorda che l’art.2 prevede il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” mentre l’art.8 contempla quello di “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

<sup>7</sup> Si veda F. Ricca “Procedure semplificate per i rimborsi Iva” su L’iva n.8/9-14”

<sup>8</sup> In tal senso, la Circolare n.1/E/10 ha affermato che: “... Il “tetto” di 10.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti Iva relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito Iva annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti Iva trimestrali. “... l’utilizzo del credito Iva in compensazione in F24 con debiti Iva scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al “tetto” dei 10.000 euro, né a quello dei 15.000 euro ai fini dell’apposizione del visto di conformità.” Per i crediti trimestrali, il limite di 10.000,00 euro (5.000,00 euro dall’1.4.2012) deve essere verificato con riferimento alla somma degli importi maturati nei primi tre trimestri dell’anno.”

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Sulla seconda ipotesi, invece, la norma prevede che i rimborsi over 15.000 euro siano eseguiti:

- previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo;
- a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art.47 d.P.R. n.445/00, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
  - il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  - non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del Capitale sociale;
  - sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Al riguardo va notato che:

- per il tema dei rimborsi l'apposizione del visto risulta una assoluta novità rispetto al passato, posto che l'assenza del controllo era un carattere distintivo rispetto alle compensazioni;
- per le compensazioni, la richiesta del visto era stata giustificata per evitare i fenomeni di utilizzi in compensazione di crediti non esistenti, casistica per la quale l'evoluzione normativa ha poi determinato l'incremento delle sanzioni e la previsione di specifici reati tributari;
- nel nuovo scenario sembra che compensazione e rimborso siano allineati sul medesimo piano, pur con la differenza che il rimborso determina ancora un ritardo nella erogazione, mentre la compensazione risulta immediata ma soggiace ai limiti massimi di effettuazione nell'anno solare.

Compresa la nuova direzione verso la quale viaggia il Legislatore, vi è da domandarsi quali saranno gli

adempimenti richiesti per l'apposizione del visto di conformità; infatti, si dovrà fugare al più presto il dubbio che potrebbe ingenerarsi dopo l'emanazione della [Circolare n.28/E/14](#) in tema di visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti da imposte dirette.

Nel citato documento di prassi, infatti, si afferma che:

*“In analogia ai chiarimenti forniti con la Circolare n.57/E/09 e limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei componenti negativi.”*

Ciò che disturba è il possibile riferimento alla fine di un periodo transitorio di applicazione dei controlli “soft” delineati dalla [Circolare n.57/E/09](#) che, come affermato nel citato documento, risultavano validi per un non meglio precisato periodo di prima applicazione delle disposizioni.

Evidentemente, può essere che il richiamo, invece, non intenda affatto mutare le abitudini consolidate tra gli operatori, ma semplicemente giustificare il motivo per cui si richiede la verifica dei costi di importo superiore al 10% del totale delle deduzioni, così come per l'Iva si debbono controllare e conservare solo le fatture di acquisto di ammontare superiore al 10% del totale Iva detratta.

La questione, tuttavia, potrebbe essere di importanza determinante e, per conseguenza, sarà opportuna l'emanazione di un chiarimento.

Per quanto attiene alla ulteriore esigenza di allegazione di documenti alla dichiarazione presentata, va detto che l'adempimento risulta impossibile con l'utilizzo delle procedure Entratel, con la conseguenza che la dichiarazione sostitutiva sarà probabilmente:

- inglobata all'interno del modello dichiarativo, oppure
- esibita successivamente all'ufficio che cura il rimborso.

L'apposizione del visto di conformità e l'autocertificazione dei requisiti non è richiesta (ai sensi del nuovo co.6) ove il contribuente preferisca assoggettarsi al maggior onere della presentazione della polizza fideiussoria (si veda il successivo paragrafo) che, nei fatti, risulta una modalità alternativa di ottenimento del rimborso ove il contribuente:

- non riuscisse a ottenere il visto di conformità (o la sottoscrizione del revisore) o ad autocertificare l'esistenza dei requisiti;

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

- reputasse più conveniente sostenere il costo della polizza piuttosto del costo dell'apposizione del visto.

## I rimborsi con prestazione di garanzia

Il nuovo comma 4 delinea le ipotesi in cui i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione di garanzia a opera di soggetti considerati fiscalmente "non virtuosi".

Si intendono per tali:

- a) i soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, diversi dalle imprese *start-up* innovative di cui all'art.25 D.L. n.179/12;
- b) i soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) i soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al co.3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- d) i soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Il comma 5 detta, in continuità con il passato, le caratteristiche della garanzia da prestare, sancendo che la medesima:

- è prestata per una durata pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento,
- sia validamente presentata (forme alternative) sotto forma:
  - di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa,
  - di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità,

- di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Per le Pmi<sup>9</sup>, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art.29, L. n.317/91, iscritti nell'albo previsto dall'art.106, D.Lgs. n. 385/93.

Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art.2359 cod. civ. della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

## Patologie successive alla erogazione del rimborso

Riprendendo il contenuto del precedente co.6, il nuovo co.9 regola le possibili patologie accertative successive alla presentazione dell'istanza di rimborso.

Infatti, se, successivamente alla richiesta, viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente ha due possibili alternative da porre in essere entro 60 giorni:

- versare all'ufficio le somme che, in base all'avviso stesso, risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2% annuo dalla data del rimborso o della compensazione;
- prestare garanzia (con le caratteristiche già delineate al co.5) fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Non si tocca, e nemmeno si sfiora, il tema della eventuale responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità in caso di eventuali contestazioni in merito al rimborso; infatti, non vi sono per l'attestatore specifiche sanzioni se non quelle generali previste dalla disciplina del D.Lgs. n.241/97 e dai successivi decreti attuativi.

<sup>9</sup> Le Pmi sono definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18/04/05 pubblicato nella G.U. n. 238/05.